

Comune di Lisciano Niccone



Piano Regolatore Generale *Parte Operativa*

Zonizzazione acustica del territorio **Norme Tecniche di Attuazione**

Aprile 2009

<i>Sindaco:</i>	- <i>Luca Turcheria</i>
<i>Assessore all' Urbanistica:</i>	- <i>Adamo Sollevanti</i>
<i>Responsabile Ufficio Tecnico:</i>	- <i>Geom. Franco Staccini</i>
<i>Progettista:</i>	- <i>Arch. Gabriella Sannino</i>
<i>Gruppo Tecnico Redazionale:</i>	- <i>Dott.ssa Silvia Gnagnetti</i> - <i>Studio Associato GETA</i> - <i>di Città di Castello (PG)</i>
<i>Ricerche e studi specialistici</i>	
<i>Studio Geologico:</i>	- <i>Geol. Francesco Brunelli</i>
<i>Studio Idraulico:</i>	- <i>Ing. Nicola Neri</i>
<i>Studio acustico-ambientale</i>	- <i>Ing. Franco Palazzetti</i>

INDICE

PREMESSA	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 elementi costitutivi della classificazione acustica	4
1.2 quadro normativo di riferimento	4
1.3 zone omogenee.....	4
1.4 zone/attività particolari.....	9
1.5 confine tra zone con diversa classe acustica	17
1.6 zone con livelli acustici superiori ai limiti	18
CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	19
2.1 piani urbanistici attuativi	19
2.2 interventi soggetti alla presentazione della "documentazione di impatto acustico"	20
2.3 interventi soggetti alla presentazione della "valutazione previsionale del clima acustico"	22
2.4 requisiti acustici passivi degli edifici	24
CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	26
3.1 zone di potenziale conflitto	26
CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	27
4.1 piano di risanamento acustico - formazione e contenuti	27
CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	29
5.1 durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica	29
5.2 norme di salvaguardia	29
5.3 provvedimenti amministrativi e sanzioni	29
ALLEGATI ALLE NTA.....	31
ALLEGATO 1	32
ALLEGATO 2	34

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel Regolamento della Regione Umbria n. 1/2004 e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Cartografia - scala 1:10.000);

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n° 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14/01/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPR n. 459 del 18/11/1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- L.R. 06/06/2002, n° 8 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- Regolamento Regionale n° 1 del 13/08/2004 - Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- DPR 30 marzo 2004 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447.

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO - unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dal Regolamento Regionale n. 1/2004.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti all'allegato C del regolamento regionale n. 1/04.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento			
	riferito a 1 ora		riferito a Tr	
	diurno	notturno	diurno	notturno
I aree particolarmente protette	60	45	50	40
II aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III aree di tipo misto	70	55	60	50
IV aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofa

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento di uno dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del

16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITÀ PARTICOLARI

1.4.1 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti ai limiti previsti nel D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

Nel territorio comunale non esistono impianti che lavorano a ciclo produttivo continuo.

1.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

- 1 "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
 - b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- 2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare del permesso di costruire/D.I.A. rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.
- 3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- o infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h - 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- o infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h - 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Nel territorio comunale non esistono aree interessate da ferrovie.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- o i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- o la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- o i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- o caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- o caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5);
- o criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3);
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4).

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

Nel territorio comunale non esistono aree interessate da aeroporti.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Nel territorio comunale non esistono aree militari.

1.4.5 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

- nuovi autodromi:
 - 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
 - 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;
- autodromi esistenti:
 - 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
 - 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
 - 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
 - 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
 - 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

Nel territorio comunale non esistono piste motoristiche, né autodromi.

1.4.6 Infrastrutture stradali

Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004):

Tipo A (autostrade); Tipo B (strade extraurbane principali); Tipo C (strade extraurbane secondarie); Tipo D (strade urbane di scorrimento); Tipo E (strade urbane di quartiere); Tipo F (strade locali).

Il regolamento (D.P.R. 142/2004) che disciplina il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti, il regolamento, tuttavia, opera le seguenti distinzioni:

- 1) Infrastrutture di nuova realizzazione, per le quali è disposto il rispetto dei limiti della Tabella 1 contenuta nell'Allegato al decreto;
- 2) Infrastrutture esistenti, per le quali si dispone un'attività pluriennale di risanamento (così come previsto dal D.M. 29-11-2000) per il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 2 contenuta nell'Allegato al decreto.

Il decreto stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2 contenute nell'Allegato al Decreto.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipi di Strada Secondo codice della strada	Sottotipi a Fini Acustici (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)	Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbane principali		250	50	40	65	55
C extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI: Ampliamento in sede, affiancamenti e varianti

Tipi di Strada Secondo codice della strada	Sottotipi a Fini Acustici (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)	Diurn. dB(A)	Nott. dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartier e)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100				
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 380/2001 ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Se detti limiti non vengono rispettati, il richiedente del titolo abilitativo deve presentare contestualmente alla richiesta ad edificare, un Piano di Risanamento Acustico come specificato nell'art. 8 del D.P.R. 142/04. Quanto sopra deve essere dichiarato mediante utilizzo della modulistica approvata dal Comune di LISCIANO NICCONE.

1.4.7 Cave

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita come attività a carattere temporaneo. Tale attività deve essere esercitata all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione. L'inserimento della zona in classe V è temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva, prevista in fase di adozione del POC, nel cui periodo di validità è vigente.

Una volta conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la classificazione acustica temporanea dell'area, che tornerà ad essere riclassificata sulla base della destinazione d'uso del territorio prevista dal PSC.

Nel territorio comunale non esistono cave.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone adiacenti i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone adiacenti i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto e).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (Piano di Risanamento Acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione. Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A. ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- o l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- o l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a) e b) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - o tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - o densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - o densità di attività commerciali (numero abitanti/esercizi commerciali);
 - o densità di attività produttive (sup. occupata/sup. zona).

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda. All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"

Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

In applicazione dell' art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. 8/02, alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività i competenti soggetti titolari dei progetti devono allegare la Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere (opere sottoposte alla V.I.A):

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- c) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) postazione di servizi commerciali e polifunzionali;
- i) cave.

In applicazione dell'art. 8, comma 4 della Legge 447/95 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio dei P. d. C. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPA per gli ambiti di relativa competenza. Per le opere e le attività ricadenti nell'ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell'ARPA in merito allo studio di previsione di impatto acustico.

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4, della L. 447/95 non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico (Allegato 2). La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell' art. 38 del DPR n. 445/00.

La Dichiarazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A.

2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una

previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovrà almeno contenere:

- 1) Descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- 2) Descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove verrà costruita l'opera o insediata l'attività;
- 3) Verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- 4) Caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- 5) Caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo revisionale utilizzate;
- 6) Verifica della compatibilità dell'intervento con i limite di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limite di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"

Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche.

Alla domanda di P.d.C., D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla "valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità delle opere di cui ai punti del paragrafo 2.2 delle presenti N.T.A.
- f) nuovi insediamenti prossimi a situazioni di potenziale conflitto.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune, il quale può decidere di chiedere il parere di ARPA.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali al di fuori delle fasce di pertinenza delle strade e della ferrovia, distanti almeno 100 metri da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i titolari del progetto possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico" (Allegato 1). La Dichiarazione deve essere presentata al Comune a corredo della domanda di denuncia inizio attività e/o P.d.C.

2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al paragrafo precedente alla quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione acustica che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione previsionale sono contenuti in una relazione redatta

da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8/2002.

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- 2) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
- 3) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- 4) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

2.4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, per effetto dell'art. 15, comma 1, della L.R. 8/02, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97.

La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto. Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei

requisiti di cui all'art. 18 della L.R. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO

ACUSTICO (PDRA)

Entro 1 anno dall'approvazione del piano di classificazione acustica, il comune effettua i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della rispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8/2002, il Comune adotta entro 2 anni dall'approvazione della classificazione acustica il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di attenzione.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico. Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000. Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Volontario delle Imprese di cui all'art.13 della L.R. 8/2002.

Il PDRA deve contenere:

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottata negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- b) confronto con i limiti di zona da cui alla zonizzazione acustica
- c) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento di risanamento;
- d) l'indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D del regolamento regionale n.1/2004, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

- g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 10 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 1.3.

5.3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 delle presenti NTA, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata D.I.A. o R.A.P.E., nei casi previsti al capo II, il Dirigente del Settore Tecnico provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Dirigente può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14. Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella D.I.A. o R.A.P.E.

LE PRESENTI NORME SARANNO OGGETTO DI VERIFICA AL MUTARE SOSTANZIALE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____ C.A.P. _____
in qualità di _____
della ditta _____
sede legale in _____ via _____
iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P. IVA _____
richiesta edilizia _____
tipo di intervento _____

DICHIARA sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.3 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica

(da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- ampliamento di edifici esistenti
- nuova edificazione residenziale
- ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti

In quanto l'intervento è ubicato:

- in area distante da attività industriali o artigianali
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.¹

Data

Firma

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ai sensi dell'art. 38 DPR 445/00

Al Comune di Lisciano Niccone

Il sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente a _____

in via _____ n. _____ C.A.P. _____

in qualità di progettista incaricato o titolare della ditta _____

sede legale in _____ via _____

iscrizione alla CCLAA _____

C.F. o P. IVA _____

per la realizzazione di _____

in sostituzione alla presentazione di valutazione di impatto acustico

DICHIARA

- che all'interno e all'esterno del fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative conseguenti alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al periodo notturno (ore 22,00 ÷ 06,00);
- che non verranno attivati strumenti rumorosi, macchinari o impianti di trattamento aria o altro;
- non potrà essere responsabile di variazioni significative dei volumi di traffico nelle infrastrutture viarie presenti nell'area;
ovvero
- che non sono presenti ricettori sensibili (residenze, scuole, case di riposo e cura, etc.) nelle vicinanze;
- che i requisiti acustici passivi di partizione fra le diverse unità immobiliari sono conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/97.

ALLEGA

- descrizione dell'attività e degli orari di svolgimento;
- planimetria in scala 1:200 con indicate le destinazioni d'uso degli edifici prossimi, attigui sovrastanti o sottostanti l'attività. In caso di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari in oggetto, o in caso di modifiche sostanziali di quanto sopra dichiarato, verrà presentata una nuova relazione di impatto acustico ovvero dichiarazione ai sensi dell'Art. 38 del DPR 445/00.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'Art. 76 del DPR 445/00¹.

Data

Firma

¹ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).